



COMUNE DI GRAZZANISE

(Provincia di Caserta)

ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza N. 14 del 26/10/2020

OGGETTO: Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
Ordinanza di sospensione del mercato settimanale su Area Pubblica di via Oberdan.

IL SINDACO

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare l'art. 117;

Visto l'articolo 50, comma 5, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che demanda al Sindaco l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;

Visto l'articolo 54, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al sindaco, quale ufficiale del Governo, la possibilità di adottare con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, nonché il successivo comma 4 bis che specifica che i provvedimenti adottati concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;

Visto la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 2020 con la quale è stato dichiarato, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili -Covid-19;

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19, come convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n.35 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020, n.33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n.125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid-19, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35", recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19» e del decreto legge 16 maggio 2020 n.33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;

Visto il DPCM del 24 ottobre 2020 e il DPCM del 18 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35, recante, in particolare l'articolo 1, comma 1 lettera a), che modifica il DPCM 13 ottobre 2020 introducendo il comma 2 bis, per il quale "Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico";

RILEVATO

- che l' ASL di S. Maria Capua Vetere evidenzia un continuo incremento dei soggetti contagiati nell'ultimo mese e che i servizi di controllo, finalizzati al rispetto delle norme per il contrasto alla diffusione del Covid-19, effettuati dalle Forze di Polizia e dalla Polizia Locale hanno evidenziato le difficoltà che si riscontrano nel garantire il rispetto delle prescrizioni in talune località a causa delle condizioni di forte aggregazione;

-che il DPCM del 24 ottobre 2020 prevede di limitare al massimo i momenti di aggregazione e gli assembramenti su suolo pubblico al fine di contenere la pandemia;

-Che sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti a tutela della salute pubblica, secondo un criterio di necessità, il Sindaco, per motivi imperativi di interesse generale, correlati ad esigenze di tutela della salute pubblica, debba limitare, nel rispetto dei principi di necessità, ogni occasione di aggregazione e assembramento

RAVVISATA

-la necessità di adottare, in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19, con particolare riguardo a quei fenomeni di elevata concentrazione di persone in strade, luoghi e aree urbane;

-la necessità di intervenire attraverso l'adozione di un provvedimento d'urgenza in grado di attuare concretamente le disposizioni del DPCM 13 ottobre 2020 così come integrato dal successivo DPCM del 18 ottobre e del 24 ottobre 2020, nonché di favorire un efficace attività di controllo sul rispetto delle misure anti-Covid-19;

DATO ATTO

che il presente provvedimento, adottato ai sensi del comma 4 dell'art. 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di ordinanza contingibile ed urgente; contingibile, per la straordinarietà che delinea la situazione; urgente, per la necessità nel caso di specie di dare immediata tutela all'interesse della salute dei cittadini;

ORDINA

In via precauzionale, fino al 04 novembre (compreso), in attesa di ulteriori aggiornamenti e/o provvedimenti da parte delle Autorità preposte, la Sospensione del mercato settimanale su area pubblica anche per il settore alimentare, su via Oberdan.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare quanto ordinato.

DISPONE

Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva:

- sia preventivamente comunicata al Prefetto di Caserta- Alla Stazione dei Carabinieri di Grazzanise – Al Comando Polizia Municipale;
- sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale informatico e sul sito internet comunale oltre ad altri canali di comunicazione istituzionali.

La Polizia locale e le Forze dell'ordine, nonché i volontari sono incaricati per l'esecuzione della presente ordinanza.

A V V E R T E

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Campania, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Grazzanise, 26 ottobre 2020

II SINDACO

Dot. Enrico PETRELLA

